

(N. 830)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati
nella seduta del 19 novembre 1954 (V. Stampato N. 676)*

d'iniziativa del Deputato GENNAI TONIETTI Erisia

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 NOVEMBRE 1954

Trattamento previdenziale al personale femminile collegiato
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il personale femminile collegiato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che lascia il servizio senza avere conseguito il diritto a pensione secondo le norme contenute nell'ordinamento di previdenza per i salariati degli Enti locali, approvato con legge 25 luglio 1941, n. 934, e successive modificazioni e integrazioni, ha diritto alla restituzione, senza interessi, dei contributi versati alla Cassa di previdenza per i salariati degli Enti locali, sia per la quota a carico dell'Ente, sia per la quota a proprio carico, fatta deduzione della quota che, ai sensi del successivo articolo 2, dovrà essere versata all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i supersiti, ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni.

Art. 2.

Per il periodo corrispondente a quello di iscrizione alla Cassa di previdenza per i salariati degli Enti locali sarà provveduto, a cura della Cassa medesima, alla ricostituzione, in favore del personale di cui al precedente articolo, della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore nella predetta assicurazione. L'eventuale eccedenza tra l'importo dei contributi da rimborsare e quelli da versare nell'assicurazione obbligatoria è corrisposta alla lavoratrice.

Art. 3.

Al personale di cui agli articoli precedenti si applicano le norme dell'articolo 15 della legge 24 maggio 1952, n. 610.

*Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.*